

COMUNE DI SCANDRIGLIA
PROVINCIA DI RIETI

Verbale del 08/03/2018

OGGETTO: Parere sulla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2018/2020.

IL REVISORE DEI CONTI

ricevuta ed esaminata la deliberazione di Giunta n. 28 dell'8 marzo 2018 relativa alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2018/2020.

- Letti gli atti contenuti nella deliberazione;
- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);
- Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- Visti i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 3 ed il comma 4-bis dell'articolo 11 del D.L. del 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell' 11/08/2014;
- Visto l'art. 1, commi 424 e seguenti, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) a mente del quale le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano, a pena di nullità, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale di area vasta;
- Visto lo statuto comunale vigente;
- Visto il regolamento di contabilità vigente;
- Richiamata la Legge n. 449 del 27/12/1997;
- Richiamata la legge n. 208 del 28/12/2015;
- Preso atto che l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità;
- Preso atto che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo quanto previsto dall'art. n. 242 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);
- Verificato che programma triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2018/2020 è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- Verificato che l'Ente ha rispettato le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo unico della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- Dato atto che la spesa del personale calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 112/08 citato (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) presenta il rispetto di tali limitazioni;
- Dato atto che quindi risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenute dall'ente;
- Rilevato pertanto che il Comune di Scandriglia, oltre all' assunzione con procedura di mobilità volontaria, può dar corso agli adempimenti per effettuare assunzioni con le modalità ritenute più idonee, senza altri vincoli se non quelli derivanti dalle norme di legge e quelli derivante dalla necessaria copertura finanziaria e comunque nel rispetto del turnover del personale cessato;
- Considerato, in relazione al fabbisogno di personale, i servizi erogati e da erogare in rapporto agli obiettivi di governo nonché il ruolo e le funzioni del comune a medio termine, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di decentramento;
- Ritenuto necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i nuovi posti che si intendono ricoprire nel triennio 2018/2020, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2018;
- Precisato che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed



integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

- Considerate tutte le riserve di legge previste a favore delle categorie protette dalla legge n. 68/99 e per il personale militare;
- Vista la deliberazione n. 27 di Giunta di ricognizione di soprannumero e/o eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, per come modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, il cui esito è appunto negativo;
- Vista la dotazione organica vigente che qui si riepiloga e che si delibera di modificare:

	POSTI PREVISTI N. 20	POSTI COPERTI N. 12	POSTI VACANTI N. 8
AREA	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1	N. 1 Cat. D (posizione economica D6)	—
AREA AMMINISTRATIVA	4	N. 2 Cat. B Di cui 2 ex LSU part-time 30 ore sett. (posizione economica B3)	N. 1 Cat. D N. 1 Cat. C
AREA TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	4	N. 1 Cat. D (posizione economica D4) N. 2 Cat. B Di cui 2 ex LSU part-time 30 ore sett. (posizione economica B3)	N. 1 Cat. C
AREA TECNICA	7	N. 2 Cat. B Di cui 1 amm.vo (pos. econ. B7) e 1 operaio (pos. Econ. B4) N. 2 Cat. B Di cui 2 ex LSU part-time 24 ore sett. (posizione economica B2)	N. 1 Cat. D N. 2 Cat. B
AREA VIGILANZA	4	N.1 Cat. C (pos. Econ. C3) Vigili urbani	N. 1 Cat. D N. 2 Cat. C

- Visto che al punto 5) della delibera di Giunta si delibera: *"di approvare, per i motivi illustrati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, il seguente programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020:*

Anno 2018

2 assunzioni a tempo indeterminato,

Anno 2019

Nessuna assunzione a tempo indeterminato,

Anno 2020

Nessuna assunzione a tempo indeterminato;"

- Visto il parere espresso dalla Corte dei Conti - sezione Lombardia atti n. 955 del 21.09.2010 che fornisce corretta interpretazione della norma del DL n. 78, secondo cui i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, a partire dal 1 gennaio 2011, possono fare nuove assunzioni solamente per sostituire il personale cessato nell'anno precedente sempre che la

loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40 (ora 50%) per cento sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004, ora 2008;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;

premesso

che l'art. 19 , comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che l'Organo di Revisione economico finanziario accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

richiamata

quindi, l'attenzione dell'Amministrazione Comunale sul fatto che la programmazione triennale, oggetto del presente parere è, in ogni caso, nel momento della concreta attuazione, sempre vincolata alle verifiche di compatibilità con le disposizioni della normativa vigente raccomanda la corretta applicazione dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001;

esprime

parere favorevole sulla delibera di Giunta relativa alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2018/2020.

Scandriglia, li 08/03/2018

Il Revisore di Conti
Dott. Giorgio Palombo

